

**REGOLAMENTO (CE) N. 1832/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1342/2001 ⁽⁴⁾, ha istituito misure speciali intese a regolarizzare le operazioni di esportazione che non era stato possibile portare a termine a causa delle procedure prolungate di rilascio dei certificati sanitari praticate da alcuni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate in virtù delle pertinenti decisioni e ad alcune misure prese da alcuni paesi terzi che comportano restrizioni all'importazione.
- (2) Le misure protettive di polizia sanitaria applicate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie sono ancora in vigore e continuano a compromettere le possibilità di esportazione verso alcune destinazioni.
- (3) Occorre limitare le conseguenze subite dagli esportatori comunitari prolungando il periodo di validità dei titoli di esportazione in causa per alcuni prodotti e determinate scadenze e autorizzando l'annullamento dei titoli di esportazione inutilizzati e lo svincolo della cauzione.
- (4) Le nuove misure dovrebbero entrare in applicazione immediatamente, in modo da consentire agli operatori di adattarsi alle nuove disposizioni.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2001 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del summenzionato regolamento e richiesti entro il 22 marzo 2001 è prorogato, a richiesta del titolare, di:

- sei mesi per i titoli validi fino al 31 marzo 2001,
- cinque mesi per i titoli validi fino al 30 aprile 2001,
- quattro mesi per i titoli validi fino al 31 maggio 2001,
- tre mesi per i titoli validi fino al 30 giugno 2001,
- due mesi per i titoli validi fino al 31 luglio 2001,
- un mese per i titoli validi fino al 31 agosto 2001.

A richiesta del titolare, presentata all'autorità competente entro il 30 settembre 2001, i titoli di esportazione ai quali potrebbe già applicarsi la misura di cui al primo comma sono annullati e la cauzione è svincolata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 15.